dariodibello@dottoriniscom



Oggetto:

dariodibello dottorini com dariodibello dottorini com

Rep.

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Ud. 25/9/2013

Dott. Mario Cicala

Presidente

CC

Dott. Salvatore Bognanni

Consigliere

C, U, + CI.

Dott. Marcello Iacobellis

Consigliere rel.

Dott. Antonino Di Blasi

Consigliere

Dott. Giuseppe Caracciolo

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Regione Emilia e Romagna, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Monte Acero 2/A, presso lo studio dell'avv. Bazzani, rapp.to e difeso dall'avv. Andrea Pennesi, giusta procura in atti-------Ricorrente

Contro

dariodibello@dottorini.com-

-Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia e Romagna n. 129/11/15 depositata il 25/11/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 25/9/2013 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola; Svolgimento del processo

La controversia promossa da contro la Regione Emilia e Romagna è stata definita con la decisione in epigrafe, con cui è stato rigettato l'appello proposto dalla Regione avverso la sentenza della CTP di Bologna n. 53/9/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. emessa per insufficiente

4

dariodibello@dottorini.com

versamento delle tasse automobilistiche dell'anno 2004. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 25/9/2013 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 63 della L. 342/2000 laddove la CTR ha escluso la rilevanza, al fine di fruire dei benefici fiscali previsti per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, della certificazione ASI, ritenendo sufficiente, ai fini della prova del buono stato di conservazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dariodibello@dottorini.com

Il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3837 del 15/02/2013) secondo cui l'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent'anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell'imposta integrale.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, 25/9/2013

Corte suprema di Cassazione deriodibe Ho@dottorini.comnanza pag. 2

•